

Fondazione Camillian Disaster Service International

Statuto

Articolo 1. Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita, per volontà della Casa Generalizia (d'ora in poi "**Fondatore**") dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi - Camilliani (d'ora in poi anche "**Ordine**") una fondazione denominata "**Camillian Disaster Service International**" o, più brevemente "**CADIS**" (d'ora in poi "**Fondazione**").
2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, e per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile in materia di fondazioni, dalle disposizioni di attuazione dello stesso, e da ogni altra normativa in materia, anche correlata alle sue attività e/o settori di attività.
3. La sede è a Roma e potrà essere trasferita su decisione del Consiglio di Amministrazione. Le variazioni di sede all'interno dello stesso comune non necessitano di modifica statutaria.
4. La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti.

Articolo 2. Scopo e attività

1. La Fondazione non ha fini di lucro, si ispira ai principi cristiani, secondo il carisma e la spiritualità di San Camillo De Lellis, ponendosi nel solco della tradizione missionaria dell'Ordine e dell'esperienza di solidarietà universale delle sue opere.
2. La Fondazione è espressione unitaria dell'impegno dell'Ordine nell'ambito dell'intervento umanitario in azioni di emergenza, riabilitazione e sviluppo volte a promuovere la resilienza nelle comunità. A tal fine, la Fondazione ha lo scopo di proseguire l'azione della Casa Generalizia - subentrando nella funzione di direzione e coordinamento delle entità operative grazie alle quali l'Ordine offre in tutto il mondo aiuto umanitario, sanitario e pastorale in special modo alle vittime di disastri naturali o provocate dall'azione umana - e potenziare la dinamica partecipativa di tale azione.

3. Per il miglior perseguimento del proprio scopo, la Fondazione, unendo l'impegno professionale e volontario, di laici e di membri dell'Ordine potrà, tra l'altro:
- promuovere e/o realizzare e/o partecipare a programmi umanitari, anche elaborati da organizzazioni internazionali, in collaborazione con le popolazioni interessate, i corpi intermedi ed in armonia con i piani di sviluppo locali;
 - promuovere le finalità ed i contenuti del Magistero Sociale della Chiesa Cattolica, ed in special modo le indicazioni contenute nell'Enciclica di Papa Francesco "Laudato si";
 - prestare consulenza sui temi oggetto dell'attività della Fondazione, curare l'attività di reclutamento, selezione, formazione, addestramento, impiego ed invio di personale nei paesi in via di sviluppo e/o nelle zone che necessitano di intervento specifico;
 - sostenere le necessarie interazioni con le attività proprie dell'Ordine, di ordine e grado, con particolare attenzione alla comunicazione, alla promozione di riflessioni e campagne sul tema della giustizia sociale, ed alla promozione di modelli innovativi di salute specialmente su base comunitaria;
 - creare e gestire biblioteche, promuovere, organizzare e realizzare spettacoli, pubbliche esecuzioni, incontri, dibattiti, conferenze, eventi, seminari di studio, corsi di formazione e di aggiornamento e, comunque, più in generale, organizzare, promuovere e gestire direttamente o indirettamente qualsiasi attività culturale;
 - realizzare attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblicare e divulgare, anche su piattaforma informatica, saggi, opuscoli, libri, scritti, riviste, cd-rom, audiovisivi, materiale multimediale, con l'esclusione di giornali quotidiani, che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul proprio scopo istituzionale;
 - svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione e nell'ambito del proprio scopo istituzionale;
 - promuovere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi oggetto dell'attività della Fondazione;
 - partecipare a concorsi, bandi comunali, provinciali, regionali, nazionali, europei e internazionali di qualunque genere per la realizzazione del proprio scopo istituzionale;
 - aderire e/o partecipare, operare in coordinamento e/o collaborare direttamente ad organismi, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali che si prefiggono medesimi e/o simili e/o analoghi scopi.

4. Per raggiungere le finalità di cui sopra la Fondazione potrà partecipare a consorzi, fondazioni, associazioni ed enti in genere, siano essi già esistenti o da costituire, aventi sede in Italia e/o all'estero, ed aventi scopi analoghi e/o finalità condivise.
5. La Fondazione potrà svolgere ogni attività e operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento del proprio scopo istituzionale, ivi comprese tutte le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali in genere, mobiliari e immobiliari, atte e funzionali al perseguimento dello scopo stesso.

Articolo 3. Patrimonio e fondo di gestione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione così come indicata nell'atto di costituzione. Il patrimonio può essere accresciuto dagli apporti del Fondatore, dei Partecipanti e dei Sostenitori, da altri beni mobili ed immobili, da contributi e sovvenzioni ricevuti da organismi internazionali, governi, enti o istituzioni pubbliche e private, per la realizzazione degli obiettivi conformi allo scopo della Fondazione, da attività di auto-finanziamento, da eredità, legati, lasciti, donazioni, con tale specifica destinazione, e da ogni altra entrata consentita dalla legge, destinati, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo.
2. Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio.
3. I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali (fondo di gestione). In ogni caso, la Fondazione non procederà alla distribuzione di alcun utile, degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale, ai suoi membri, a qualsiasi categoria essi appartengano, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Articolo 4. Membri

1. Membri della Fondazione sono:
 - (a) il Fondatore;
 - (b) i Partecipanti.

Articolo 5. Fondatore

1. La Casa Generalizia è il Fondatore della Fondazione; tutti i poteri e le prerogative attribuiti al Fondatore dal presente statuto s'intendono riferiti

alla Consulta Generale dell'Ordine, la quale è rappresentata ed esercita tali poteri e prerogative mediante il Padre Superiore dell'Ordine *pro tempore* e/o altri membri della Consulta dal Superiore Generale stesso delegati per iscritto.

2. Il Fondatore approva le linee guida principali dell'attività della Fondazione proposte dal Consiglio di Amministrazione e valuta i risultati raggiunti dalla Fondazione; esso, inoltre, oltre a quelli previsti espressamente dal presente statuto, ha i seguenti poteri:
 - a) nomina i componenti del Collegio dei Revisori o, alternativamente, il Revisore Unico;
 - b) revoca, in qualsiasi momento, anche senza giusta causa, i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio dei Revisori o, alternativamente, il Revisore Unico;
 - c) determina l'eventuale attribuzione di una indennità al Presidente, ai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione e ai componenti del Collegio dei Revisori o, alternativamente, al Revisore Unico e, in tal caso, la misura della stessa;
 - d) delibera le modifiche del presente statuto, previo assenso del Consiglio di Amministrazione;
 - e) delibera l'estinzione della Fondazione.

Articolo 6. Partecipanti

1. Sono Partecipanti gli enti, italiani e non, dotati o meno di personalità giuridica, che contribuiscono alla realizzazione dello scopo della Fondazione operando direttamente nell'ambito dell'intervento umanitario e vengano ammessi dal Consiglio di Amministrazione.
2. I rapporti tra la Fondazione e i Partecipanti possono essere disciplinati da regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e/o da specifici accordi; in ogni caso, i Partecipanti devono uniformarsi ai principi ed alle direttive della Fondazione, non possono compiere attività in contrasto con essi ed hanno l'obbligo di comunicare l'intenzione di apportare modifiche al proprio statuto.
3. Spetta alla Fondazione la facoltà di direzione e coordinamento nei loro confronti, potendo in particolare ottenere:
 - a) informazioni in ordine alla composizione dei loro organi e alle attività svolte;
 - b) informazioni e copia della loro documentazione amministrativa, contabile e fiscale;
 - b) la modifica, anche integrale, del loro statuto, al fine di realizzarne l'armonizzazione con il presente statuto e/o con gli statuti degli altri Partecipanti.

Articolo 7. Sostenitori

1. Sono Sostenitori le persone fisiche e gli enti, dotati o meno di personalità giuridica, che contribuiscono alla realizzazione dello scopo della Fondazione, senza limiti di misura, mediante apporto in denaro e/o o attribuzione di beni materiali o immateriali, e/o mediante prestazione di attività volontaria e vengano ammessi dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8. Esclusione, decadenza e recesso

1. Il Consiglio di Amministrazione può, in qualsiasi momento, con delibera assunta all'unanimità, escludere dalla Fondazione Partecipanti, Sostenitori o membri del Comitato Scientifico, che, a suo insindacabile giudizio, adottino una condotta inconciliabile con il presente statuto, con gli eventuali regolamenti o con le decisioni del Fondatore o degli organi della Fondazione, motivando la propria decisione.
2. Gli enti Partecipanti e Sostenitori decadono automaticamente nell'ipotesi di estinzione o scioglimento, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali e/o liquidatorie. La ricorrenza di tali eventi viene accertata dal Consiglio di Amministrazione.
3. I Sostenitori persone fisiche e i membri del Comitato Scientifico decadono automaticamente in caso di morte (ed in tal caso la qualità è intrasmissibile agli eredi), interdizione, inabilitazione o fallimento. Agli eredi del deceduto non spetta alcun diritto nei confronti della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione prende atto del verificarsi di tali eventi.
4. I Partecipanti e i Sostenitori possono, con almeno 8 (otto) mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando, per i Partecipanti, il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
5. Nel caso di persone fisiche, la perdita della qualità di Sostenitore comporta la decadenza da ogni carica ricoperta nel contesto della Fondazione.
6. In qualsiasi caso di esclusione, decadenza e recesso, coloro che abbiano in qualsiasi modalità e titolo contribuito in favore della Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare alcun diritto sul suo patrimonio.

Articolo 9. Organi

1. Sono organi dell'Ente:
 - 1) il Presidente;
 - 2) il Consiglio di Amministrazione;
 - 3) il Collegio dei Partecipanti;
 - 4) il Direttore;
 - 5) il Comitato Scientifico;
 - 6) il Collegio dei Revisori o, alternativamente, il Revisore Unico.

Articolo 10. Presidente

1. Il Presidente è indicato dal Fondatore tra i Consiglieri nominati ai sensi dell'Articolo 12, commi 2., 3. e 4..
2. Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione il Collegio dei Partecipanti e il Comitato Scientifico, e controlla l'esecuzione degli atti deliberati.
3. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare avvocati determinandone le attribuzioni.
4. Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.
5. Nell'ambito dei poteri a lui conferiti, il Presidente ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
6. In caso di effettiva urgenza e necessità, il Presidente, previa consultazione, anche telefonica, ed approvazione di almeno due Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, può adottare provvedimenti di competenza di questo, che saranno successivamente sottoposti a ratifica del Consiglio stesso in occasione della prima riunione successiva.
7. Il Presidente oltre all'eventuale indennità deliberata dal Fondatore, ha diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle proprie funzioni, debitamente documentate.

Articolo 11. Vice Presidente

1. Il Vice Presidente, che è indicato dal Fondatore tra i Consiglieri nominati ai sensi dell'Articolo 12, commi 2., 3. e 4., sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. La firma del Vicepresidente è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 12. Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di Consiglieri, compreso tra 5 (cinque) e 15 (quindici), stabilito dal Fondatore anche nel rispetto di quanto previsto ai successivi commi 3. e 4..
2. Il Fondatore nomina tutti i Consiglieri, salvo quanto previsto ai successivi commi 3. e 4..
3. Qualora la qualità di Partecipante venga attribuita ad almeno 4 (quattro) enti appartenenti allo stesso continente geografico, ad essi spetta congiuntamente la nomina di 1 (uno) Consigliere.

4. In caso di sua costituzione ai sensi dell'art. 15.1, al Collegio dei Partecipanti spetta la nomina di 1 (uno) Consigliere, se esso è composto da un numero di Partecipanti pari o inferiore a 11 (undici), e di 2 (due) Consiglieri, se esso è composto da un numero di Partecipanti pari o superiore a 12 (dodici). La nomina di cui al presente comma deve avvenire successivamente a quella di cui al comma 3. che precede.
5. Il Consiglio dura in carica 3 (tre) esercizi.
6. I Consiglieri eventualmente nominati dal Fondatore durante il mandato del Consiglio rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.
7. Qualora durante il mandato del Consiglio vengano eletti un nuovo Padre Superiore dell'Ordine e/o una nuova Consulta Generale dell'Ordine, tutti i Consiglieri s'intenderanno automaticamente decaduti.
8. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
9. Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più Consiglieri, il Presidente, o in mancanza, il Vice Presidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano di età, ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del membro venuto meno, il quale dovrà provvedervi entro i 60 (sessanta) giorni successivi. Il Consigliere così nominato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.
10. Qualora il titolare del potere di nomina non provveda entro il termine indicato, la sostituzione verrà effettuata per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale tardiva designazione da parte del titolare del potere stesso, ovvero fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della loro nomina.
11. Ai Consiglieri, oltre all'indennità nella misura stabilita dal Fondatore, spetta il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle proprie funzioni, debitamente documentate.

Articolo 13. Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, sovrintende all'attività della stessa, fatta eccezione per i poteri attribuiti dal presente statuto al Fondatore o ad altri Organi della Fondazione.
2. Il Consiglio ogni anno predispose una relazione annuale da sottoporre al Fondatore, contenente proposte relative alle linee guida principali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito dello scopo e delle attività di cui all'art. 2 del presente statuto.
3. Tra l'altro, oltre a quelli espressamente previsti dal presente statuto, ha i seguenti poteri:
 - (a) attua le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi allo scopo e alle attività indicate dall'art.

- 2 del presente statuto, fatta eccezione soltanto per quelli che a norma di legge e del presente statuto siano riservate al Fondatore o ad altri Organi della Fondazione;
- (b) nomina, anche non tra i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore, stabilendone le funzioni e i compiti nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto, e determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;
 - (c) può nominare, anche non tra i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, un tesoriere e/o un segretario generale, stabilendone le funzioni e i compiti nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto, e determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;
 - (d) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
 - (e) approva eventuali regolamenti interni.
4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Presidente, al Vice Presidente o a singoli Consiglieri, ad esclusione di quelli di cui alla lettera d) del comma 2. dell'articolo 5., al comma 2. e alle lett. a), e d) del comma 3. del presente articolo e di quelli che gli sono riservati per legge; in tali casi i delegati hanno la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri loro conferiti.
5. Il Consiglio di Amministrazione può invitare chiunque ad assistere e/o partecipare, senza diritto di voto, alle proprie riunioni.

Articolo 14. Convocazione e quorum Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione con almeno 7 (sette) giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno 48 (quarantotto) ore di preavviso.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.
3. Il Consiglio si riunisce almeno 3 (tre) volte all'anno.
4. Le riunioni del Consiglio, che è presieduto qualora ve ne sia necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - i) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

5. Le deliberazioni sono valide se alla riunione prende parte personalmente almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica. Salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto, il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 15. Collegio dei Partecipanti

1. Qualora la qualità di Partecipante venga attribuita ad almeno 3 (tre) enti, si intende costituito il Collegio dei Partecipanti.
2. Oltre che ai fini di cui all'art. 12.4 che precede, il Collegio si riunisce ogni volta che ne faccia richiesta il Presidente o almeno un terzo dei propri componenti.
3. Oltre a quanto previsto all'art. 12.4 che precede, il Collegio può formulare e sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte e/o pareri sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, nonché sui preventivi finanziari e sui bilanci consuntivi, e il Consiglio ha l'obbligo di discutere e deliberare in merito nella sua prima riunione successiva, che, ove richiesto dal Collegio stesso, dev'essere convocata con urgenza e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa.
4. La convocazione del Collegio avviene con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, con almeno 7 (sette) giorni di preavviso inviata dal Presidente e recapitata a ciascun componente. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione. In caso di urgenza, il Collegio è convocato, con le medesime modalità, con almeno 48 (quarantotto) ore di preavviso.
5. Ciascun componente, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro componente. A ciascun partecipante all'adunanza non possono essere conferite più di 3 (tre) deleghe.
6. Ciascun componente ha diritto ad un voto.
7. L'adunanza del Collegio è presieduta dal Presidente o da persona da questi designata, ed è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Partecipanti, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega.

8. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega.
9. Il Collegio può riunirsi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede. In tal caso è necessario che:
 - i) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 16. Direttore

1. Il Direttore è investito della direzione operativa della Fondazione e, in particolare, tra l'altro:
 - (a) partecipa alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, cura la promozione e il coordinamento delle attività della stessa e il successivo controllo dei risultati;
 - (b) è preposto agli uffici della Fondazione, ne coordina il funzionamento e dirige il personale e i collaboratori della Fondazione;
 - (c) cura l'esecuzione delle delibere degli organi della Fondazione.
2. Il Direttore partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto nel caso in cui non sia anche Consigliere.

Articolo 17. Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è l'organo di riferimento culturale e scientifico della Fondazione.
2. Il Comitato può formulare proposte per l'attuazione dello scopo statutario ed è, altresì, competente a esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.
3. Il Comitato è composto da un numero variabile di membri, da 3 (tre) a 7 (sette), stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ed è presieduto dal Presidente o da persona da questi designata.

4. La designazione dei membri del Comitato viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio d'Istituto dell'Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria Camillianum, tra docenti universitari e, comunque, persone di comprovata esperienza professionale nelle materie che rientrano nello scopo della Fondazione; essi restano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.
5. In caso di dimissioni o cessazione per qualsivoglia altra causa di un componente del Comitato, la sua sostituzione verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, sempre sentito il parere del Consiglio d'Istituto dell'Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria Camillianum. Il membro del Comitato così nominato rimane in carica fino alla scadenza del Comitato in carica al momento della sua nomina.
6. Il Comitato si riunisce il Collegio si riunisce ogni volta che ne faccia richiesta il Presidente o almeno un terzo dei propri componenti.
7. Il Comitato è convocato con avviso scritto anche a mezzo fax o posta elettronica – salvo in quest'ultimo caso riscontro da parte del destinatario – contenente l'ordine del giorno, da far pervenire a tutti i componenti a cura del Presidente all'indirizzo fax o posta elettronica da questi comunicato, 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai componenti il giorno prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell'avviso dei motivi d'urgenza. È comunque validamente tenuta la riunione del Comitato cui partecipino la maggioranza dei componenti in carica.
8. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. I componenti del Comitato svolgono il loro ufficio a titolo gratuito; agli stessi spetta il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle proprie funzioni, debitamente documentate; il Consiglio di Amministrazione può tuttavia deliberare la corresponsione di indennità nel caso di specifici incarichi.
10. Le deliberazioni del Comitato Scientifico devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dall'estensore, trascritto nel libro verbali del Comitato, tenuto a cura del Presidente della Fondazione.

Articolo 18. Collegio dei Revisori e Revisore Unico

1. Il Collegio dei Revisori o, alternativamente, il Revisore Unico è l'organo di controllo delle attività finanziarie e contabili della Fondazione.
2. Il Collegio è composto da 3 (tre) componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e 2 (due) supplenti.
3. Il Presidente del Collegio e il Revisore Unico devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
4. Il Collegio dei Revisori e il Revisore Unico vigilano sulla gestione finanziaria della Fondazione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano le proposte di preventivo finanziario e di bilancio consuntivo,

redigendo apposita relazione, ed effettuano verifiche di cassa. Il Collegio o il Revisore Unico, inoltre, hanno il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed al presente statuto dell'attività della Fondazione. Il Collegio delibera a maggioranza semplice.

5. Il Collegio e il Revisore Unico restano in carica 4 (quattro) esercizi e comunque fino all'insediamento del nuovo organo di controllo.
6. I componenti del Collegio e il Revisore Unico possono essere riconfermati.
7. I componenti del Collegio e il Revisore Unico si riuniscono almeno 3 (tre) volte l'anno, su impulso dei propri componenti o del Consiglio di Amministrazione, e possono partecipare alle riunioni del Consiglio stesso.
8. Di ogni riunione del Collegio viene redatto verbale sottoscritto da tutti i componenti.

Articolo 19. Esercizio finanziario

1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.
3. Il bilancio viene predisposto dal Presidente e dal Direttore ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, nonché dagli altri documenti eventualmente prescritti dalla legge.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione nonché il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste dalle disposizioni di legge applicabili non sono sufficienti a raggiungere tale scopo, devono essere fornite le opportune informazioni complementari.
5. Il bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro 3 (tre) mesi dalla data di chiusura, il bilancio viene inviato al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico affinché questi esprima il suo parere. Qualora questi non si pronuncino entro 15 (quindici) giorni, il bilancio si intende valutato con parere favorevole. Il bilancio sarà pubblicato e trasmesso alle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.
6. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Presidente e il Direttore predispongono il preventivo finanziario dell'esercizio successivo e lo trasmettono al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico affinché questi esprima il proprio parere. Qualora questi non si pronuncino entro 15 (quindici) giorni, il preventivo si intende valutato con parere favorevole. Il preventivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo entro i successivi 15 (quindici) giorni.

7. Gli organi della Fondazione nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
8. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.
9. E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
10. I bilanci, lo stato patrimoniale ed il conto economico dell'anno finanziario sono a disposizione dei membri della Fondazione e di chi abbia contribuito al finanziamento dello stesso.

Articolo 20. Durata ed estinzione

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.
2. In caso di scioglimento della Fondazione, il Fondatore provvederà alla nomina di un liquidatore.
3. In caso di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto in favore dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi – Camilliani, che dovrà utilizzarlo per scopi ed attività analoghi a quelli della Fondazione.